STATUTO

TITOLO I

ART. 1 È costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata — Soci de l'Unità soc. coop. a.r.l. —
La cooperativa ha sede in Bologna, via Barberia, 4 e il domicilio dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
Potranno essere istituite sedi distaccate o rappresentanze locali previa deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
La cooperativa può estendere l'esercizio della propria attività anche a favore di non soci e, territorialmente, su tutto il territorio nazionale.
La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, alla Associazione Nazionale delle Cooperative di servizi.

ART. 2 La cooperativa avrà durata sino al 31.12.2015. Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3 La cooperativa si propone i seguenti scopi:
1) Diffondere e sviluppare i contenuti democratici e pluralisti dell'informazione previsti nel dettato costituzionale;
2) Sottoscrivere parte del capitale sociale dell'editrice *l'Unità*;
3) Concorrere in maniera autonoma e tangibile alla gestione economica e al sostegno de *l'Unità* e del settimanale *Rinascita* appoggiando, organizzando e realizzando qualsivoglia manifestazione che ne difenda il patrimonio ideale e ne arricchisca i contenuti informativi e pluralistici;
4) Concorrere per conto dei propri soci, anche se enti e associazioni, alla edizione e alla diffusione de *l'Unità* e di *Rinascita* e di tutte le iniziative editoriali dell'editrice *l'Unità*;
5) Partecipare attivamente alla organizzazione e gestione delle feste de *l'Unità* locali, provinciali e nazionali;
6) Agevolare lo studio e la divulgazione delle discipline economiche e sociali aventi attinenza con le attività delle comunicazioni e della informazione, promuovendo e partecipando altresì alle iniziative per la formazione e qualificazione degli operatori dell'informazione;
7) Agire ed operare in conto proprio o dei soci nel settore pubblicitario;
8) Apprestare idonei servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, ricreativa, finanziaria ed assicurativa per i propri soci anche attraverso convenzioni con terzi operatori, pubblici o privati;
9) La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci ed al riguardo può istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
10) La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle richiamate nei precedenti articoli nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi.
Per la sola indicazione esemplificativa la cooperativa potrà inoltre:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società aventi scopi analoghi o affini;
b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata al fini del migliore conseguimento degli scopi sociali;
c) concedere o richiedere avalli cambiari, fidejussoni ed ogni altra garanzia;
d) aderire o partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussoni diretti a consolidare e sviluppare il settore della informazione ed agevolarne il credito.

TITOLO II
Soci

ART. 4 Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci:
a) le persone fisiche aventi capacità di agire;
b) le persone giuridiche e gli enti che si riconoscono nello scopo sociale.

ART. 5 Per essere ammessi come soci le persone fisiche dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con le seguenti indicazioni:
1) Nome, cognome, data di nascita e residenza;
2) L'entità della quota che intendono sottoscrivere che non dovrà essere superiore ne inferiore al limite minimo e massimo stabilito dalla legge;
3) L'impegno al versamento della quota sociale entro un mese dalla accettazione della domanda di ammissione a socio.
Le persone giuridiche e gli enti di cui alla lettera B dell'art. 4 dovranno indicare:
1) La denominazione, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
2) La qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
3) L'organo sociale che autorizza la domanda e la relativa deliberazione;
4) L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere non inferiore ne superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
5) L'impegno al versamento della quota sociale non appena ladomanda di ammissione a socio sarà accettata.
Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente deciderà il Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 I soci dovranno sottoscrivere una quota sociale non minore e non superiore alle misure stabilite dalla legge.
Essi sono tenuti:
a) al versamento della quota inizialmente sottoscritta entro un mese dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di accettazione della domanda;
b) al versamento delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento;
c) a partecipare all'attività sociale;
d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 7 Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 8 Il recesso dei soci è ammesso nei casi previsti dalla legge. Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 2526 C.C.

ART. 9 L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:
a) interdetti o inabilitati;
b) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) che non eseguono il versamento della quota inizialmente sottoscritta entro il tempo fissato dal punto a) dell'art. 6;
d) che non eseguono gli eventuali versamenti di cui al punto b) dell'art. 6 nei termini fissati dal consiglio di amministrazione;
e) che non partecipino all'attività sociale;
f) che danneggino o tentino di danneggiare moralmente o materialmente gli interessi della cooperativa.

ART. 10 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata. Contro le predette deliberazioni i soci possono, entro trenta giorni dalla comunicazione proporre opposizione davanti al collegio dei probiviri mediante lettera raccomandata inviata al presidente del collegio dei probiviri o al Consiglio di Amministrazione.
La opposizione ha effetto sospensivo.

ART. 11 In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota sociale da esso posseduta sarà effettuata alla stregua dell'art. 2529 C.C.

ART. 12 In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo. Gli eredi possono subentrare nel rapporto sociale delegando uno di essi quale rappresentante, sempreché in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio. Tale diritto potrà essere esercitato entro sei mesi dal decesso presentando domanda al Consiglio di Amministrazione che delibera sulla prosecuzione del rapporto sociale.

TITOLO III
Capitale sociale - Gestione sociale Bilancio

ART. 13 Il capitale sociale è variabile e potenzialmente illimitato ed è costituito da un numero di quote individuali, una per ogni socio, corrispondente al numero dei soci. La quota di ciascun socio non potrà essere inferiore ne superiore rispettivamente al minimo od al massimo stabilito dalla legge.
Le quote sono sempre nominative.

ART. 14 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio. Prima di redigere il progetto di bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame dei consigli delle sezioni soci una relazione sugli obiettivi che intende fissare nei piani programma e sui mezzi che si propone di utilizzare per realizzarli, sui criteri che intende adottare per la redazione del progetto di bilancio e sulla destinazione che propone di assegnare ai residui attivi.

ART. 15 Il bilancio deve essere presentato all'assemblea generale dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea generale ordinaria, che approva il bilancio, delibera sui piani programma annuali o poliennali, sulle linee dei programmi editoriali e dei servizi ai soci e sulla destinazione dei residui attivi annuali, detratta la quota destinata alla riserva legale, che non può essere inferiore al 20% della totalità di essi.
I residui attivi possono, a discrezione dell'assemblea, essere destinati:
a) alla retribuzione delle quote sociali effettivamente versate entro i limiti fissati dalla legge per la remunerazione del capitale della società cooperativa;
b) A fini mutualistici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2536 C.C. e cioè alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza di mutualità, di sviluppo della cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea o, per delega, dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV
Requisiti mutualistici

ART. 16 È vietata la distribuzione dei dividendi superiore alla ragione dell'interesse consentito dalla legge per la remunerazone del capitale delle società cooperative, ragguagliato al capitale effettivamente versato.

ART. 17 Vietata la distribuzione della Riserva fra i soci durante la vita sociale.

ART. 18 In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, nel settore dell'informazione.

TITOLO V
Organi sociali

ART. 19 Gli organi della società sono:
1) L'assemblea
2) Il Consiglio di Amministrazione
3) Il Collegio dei sindaci
4) Il Collegio dei probiviri

Assemblee

ART. 20 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 21 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata dagli amministratori mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo anche diverso dal locale della sede sociale, la data e l'ora di 1ª e 2ª convocazione. L'assemblea di 2ª convocazione deve essere convocata almeno 24 ore dopo quella di 1a convocazione.
L'avviso deve essere pubblicato nel giornale *l'Unità* o sul F.A.L. almeno otto giorni prima della data stabilita per la convocazione. In mancanza di detta formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto ed intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di Aministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel 1° comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 22 L'assemblea ordinaria:
1) Approva il bilancio e adotta le altre deliberazioni previste dall'art. 15;
2) Nomina le cariche sociali;
3) Determina la misura delle indennità di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annnuale dei sindaci;
4) Delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione sociale riservato alla sua competenza del presente statuto o sottoposto al suo esame dagli amministratori.
Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare dal collegio sindacale da almeno 1/10 dei soci o da 1/5 dei consigli di sezione soci.

ART. 23 L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, laproroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 24 Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in 1a convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in 2a convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentanti. Nelle cariche sociali, risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.
Per le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale ed all'anticipato scioglimento della società o liquidazione, occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti e rappresentati aventi diritto di voto. I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e ottenere il rimborso della quota sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è presa la deliberazione.

ART. 25 Hanno diritto al voto nelle assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote da lui possedute. Il socio può farsi rappresentare da altro socio, che non sia amministratore della Società ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta rilasciata in calce all'avviso di convocazione.
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti. Gli enti e le persone giuridiche socie, che saranno rappresentate da un loro rappresentante, data la loro natura hanno diritto a cinque voti indipendentemente dall'entità della quota posseduta.

ART. 26 L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un vice-presidente.
Quando mancano Presidente e vice-presidente l'assemblea provvederà a nominare il proprio presidente a maggioranza dei soci presenti.
Il Presidente sceglie ove occorrono due scrutatori di nomina e un segretario che, quando trattasi di assemblea straordinaria deve essere un notaio.

ART. 27 Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell'alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente con votazione a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Assemblee separate

ART. 28 Verificandosi le condizioni previste dall'art. 2533 cod. civ. il Consiglio di Amministrazione deve, di norma, fare precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi delle sezioni soci che abbiano iscritti un numero di almeno 100 soci aventi diritto di voto.
Per la convocazione delle assemblee separate devono essere osservate le seguenti modalità:
a) le assemblee devono essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'assemblea generale;
c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione, che dovrà essere di almeno 24 ore successiva a quella della prima;
d) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale, per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea e per l'elezione delle cariche sociali;
e) nell'avviso dovrà essere indicata la sede di convocazione di ciascuna assemblea separata.
Per la partecipazione dei soci alle assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni, si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente statuto.
Ogni socio ha diritto a partecipare all'assemblea della sezione di cui fa parte o a farsi rappresentare da un altro socio della stessa sezione.
Hanno diritto ad assistere all'assemblea e a partecipare alla discussione i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione non appartenenti alla sezione. Dovrà, in ogni caso, intervenire il presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, un amministratore da lui appositamente designato.
Ogni assemblea separata elegge a maggioranza dei soci presenti o rappresentanti scegliendoli tra i soci i delegati dell'assemblea generale in proporzione di un delegato ogni 100 o frazione di 100 soci presenti o rappresentanti.
I processi verbali delle assemblee separate dovranno contenere il computo dei voti favorevoli, contrari e di astensione per ogni diliberazione presa. Le schede, per le elezioni delle cariche sociali, votate nelle assemblee separate saranno conservate, a sua cura e responsabilità, dal presidente dell'assemblea separata in una urna sigillata e controfirma dagli scrutatori.
L'assemblea generale è costituita dai delegati delle assemblee separate, i quali rappresentano senza vincolo di mandato il numero dei soci in essa presenti o rappresentanti. Tuttavia sia la maggioranza sia le minoranze possono precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno.
Tale numero complessivo condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione.
Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle assemblee separate e risultanti dal processo verbale stilato e dalla lettera delega della quale ogni socio dovrà essere munito.

Sezione soci

ART. 29 I soci della cooperativa sono organizzati in sezioni soci attraverso le quali perseguono le finalità ideali dello sviluppo cooperativo e quelle specifiche previste dal presente statuto.
In particolare si propongono di:
a) contribuire allo sviluppo della cooperativa realizzando l'oggetto sociale nel territorio;
b) realizzare su basi imprenditoriali ed organizzative valide e socialmente corrette l'attività decentrata della cooperativa;
c) stimolare ed organizzare la partecipazione dei soci alla gestione dell'impresa editoriale per quanto particolarmente attiene alla promozione e alla diffusione del quotidiano e degli altri strumenti di informazione dell'editrice, al contributo alla organizzazione delle feste de *l'Unità* e delle altre iniziative culturali e sociali, alla definizione ed al controllo dei programmi di attività;
d) di collaborare al reclutamento di nuovi soci;
e) di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate.
Alle sezioni soci la società cooperativa può chiedere di dare attuazione, nel quadro delle predette finalità, a specificare attività promozionali provvedendo alla copertura delle relative spese.

ART. 30 Ciascuna sezione soci comprende i soci in numero non inferiore a 100, residenti nel territorio delimitato dal Consiglio di Amministrazione.
Qualora la sezione venga istituita in un luogo di lavoro o settore di attività il numero dei soci può essere inferiore a 100 unità.
L'acquisto della qualità di socio della cooperativa comporta adesione alla sezione soci corrispondente al luogo di residenza del pari la perdita della qualità di socio della cooperativa fa cessare la partecipazione alla sezione soci. I soci di una sezione che si riducono ad un numero inferiore a 100 entrano a far parte della sezione più vicina indicata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 31 Per ogni sezione deve essere tenuto nei modi di legge, in aggiunta a quelli sociali:
— Il libro di sezione nel quale devono essere riportate e trascritte per ogni socio delle sezioni le medesime indicazioni ed annotazioni prescritte per il libro generale dei soci, del quale costituiscono un particolare.
— Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee di sezione sul quale dovranno essere trascritti i verbali delle assemblee separate.

Assemblee di sezione

ART. 32 Le assemblee di sezione debbono, di norma, essere convocate dal Consiglio di Amministrazione come assemblee separate dll'assemblea generale dei soci. Indipendentemente dalle predette convocazioni l'assemblea della sezione soci può essere convocata senza collegamento con le convocazioni dell'assemblea generale dei soci della cooperativa per la trattazione delle materie di cui all'art. 28 per esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione. Deve essere convocata, per raccogliere il parere, quando gli organi della cooperativa intendano assumere decisioni che tocchino l'attività della cooperativa nella località di competenza della sezione.
Nei casi di cui al comma precedente la data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono fissati dal consiglio di sezione. Ove ricorrano motivi d'urgenza i pareri e le proposte possono essere formulati dallo stesso consiglio di sezione che ne riferisce alla successiva assemblea.